

Deliberazione della Giunta regionale del 9 marzo 2001 n. 277

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) che agli articoli dal 23 al 27 prevede disposizioni che attengono all'istituzione degli sportelli unici per le imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59);

VISTA la legge 4 novembre 2000 n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999);

VISTO, in particolare, l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 112/1998 che assegna alla Regione un ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese;

VISTA la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal d.lgs 112/98, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") che negli articoli dal 15 al 19 prevede disposizioni sull'istituzione degli sportelli unici delle imprese e sulle procedure per le attività produttive;

VISTA la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni che, in particolare, agli articoli 19 e 20, prevede disposizioni sull'autorizzazione unica ambientale e, all'articolo 67, prevede disposizioni sulle procedure per il rilascio dell'autorizzazione a tutela dell'inquinamento atmosferico;

VISTA la legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e successive modificazioni che, all'articolo 16, disciplina il procedimento di autorizzazione per le grandi strutture di vendita;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati) e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 1° marzo 2000 n. 271 (accordo sui livelli ottimali di esercizio delle funzioni dello sportello unico da parte dei comuni di minore dimensione demografica), 1° marzo 2000 n. 272 (modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9) e 28 dicembre 2000 n. 1486 (criteri, parametri e modalità per la realizzazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9);

CONSIDERATO che l'articolo 6 della legge 4 novembre 2000 n. 340 nella parte in cui inserisce l'articolo 27 bis del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 prevedendo il termine di "atti istruttori" non costituisce norme di principio e va interpretato coerentemente con i principi costituzionali in materia:

CONSIDERATO che le modificazioni al D.P.R. 447/1998, introdotte con il D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi) non trovano applicazione nel territorio della Regione Liguria ai sensi dei principi costituzionali di cui agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione come definiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed ai sensi della legislazione nazionale vigente, la quale prevede che i regolamenti di delegificazione nelle materia di cui all'articolo 117, primo comma, Costituzione, trovano applicazione solo fino a quando la Regione non provvede a disciplinare autonomamente la materia.

VISTE le leggi regionali 9/1999, 18/1999 e 19/1999 con le quali la Regione ha provveduto a disciplinare autonomamente la materia;

RITENUTO di dover fornire ai Comuni ed agli altri soggetti pubblici coinvolti ulteriori indicazioni operative di supporto per un efficiente funzionamento degli Sportelli Unici per le imprese anche al fine di garantire uniformità ed omogeneità sul territorio regionale;

DELIBERA

- a) di approvare le modalità e criteri per la promozione ed il coordinamento delle strutture degli sportelli unici per le imprese ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (Attribuzione agli enti locali di funzioni e compiti nel settore sviluppo economico e attivati' produttive, istruzione scolastica e formazione professionale), 2° provvedimento, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

ALLEGATO ALLA DGR 277/2001

MODALITA' E CRITERI PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1999 N. 9 (ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI E COMPITI NEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE).
2° PROVVEEDIMENTO

1. Ambito di applicazione della legislazione regionale in materia di sportello unico per le attività produttive.

Sorgendo l'esigenza di fornire agli operatori criteri uniformi ed omogenei in ordine alla disciplina applicabile ai procedimenti riconducibili alla procedura dello sportello unico per le attività produttive si conferma che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2000 n. 340 (disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999) e del D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1999 n. 447 in materia di sportello unico per gli impianti produttivi), trova applicazione esclusiva la normativa regionale di cui alle leggi regionali 9/1999, 18/1999 e 19/1999. Conseguentemente, le modificazioni introdotte al D.P.R. 447/1998 con il D.P.R. 440/2000 non possono trovare applicazione nel territorio della Regione Liguria.

Infatti, in forza dei principi costituzionali e della giurisprudenza costante della Corte Costituzionale (sentenze nn. 204/1991, 465/1991, 69/1995, 333/1995, 408/1998), la legislazione regionale prevale sulle fonti regolamentari statali e non può essere dalle medesime modificata, non potendo lo strumento di delegificazione operare tra fonti del diritto tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia.

Resta fermo, peraltro, quale norma interpretativa di disposizioni esistenti, l'efficacia sul territorio della Regione Liguria, della disposizione che prevede sostanzialmente l'obbligatorietà della procedura unica dello sportello e cioè dell'articolo 4, comma 2 bis, del D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. 440/2000 il quale prevede che:

“2 bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico.

In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente”.

Trova infine applicazione l'articolo 10 del D.P.R. 447/1998 come modificato del D.P.R. 440/2000 ed, in generale, le disposizioni non sostituite dalla legislazione regionale vigente secondo quanto indicato nel punto 1.3 della deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2000 n. 272, relativo al rapporto tra normativa statale e normativa regionale in materia.